

DELIBERAZIONE NR. V/

39588

SEDUTA DEL

27 LUG. 1993

Presidente: Fiorinda GHILDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO:

L.R. 7.6.80 nr. 94 - D.P.R. 10.9.82 nr. 915.
Autorizzazione all'Azienda Municipale Servizi Ambientali con sede in Milano - Via Olgettina, 25 per la termodistruzione di diverse tipologie di rifiuti negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani siti in Milano - Via Zama, 33.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- nr. 20674 del 4 maggio 1987 "Autorizzazione dell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani del Comune di Milano, sito in Via Zama e gestito dall'Azienda Municipale Servizi Ambientali, e approvazione delle opere complementari";
- nr. 30040 dell'8.3.88 "Legge 29 ottobre 1987, nr. 441 - Approvazione, ai sensi dell'art. 1 - bis, del progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Milano, Via Zama, gestito dall'Azienda Servizi Ambientali di Milano";
- nr 36971 del 25 ottobre 1988 "Determinazioni in merito al progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Milano, Via Zama, gestito dalla locale Azienda Municipale Servizi Ambientali (AMSA)";

ESAMINATA l'istanza dell'Azienda Municipale Servizi Ambientali inoltrata in data 24.12.92 prot. 122688 con la quale si richiede l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di appositi impianti di caricamento dei rifiuti speciali ospedalieri trattati da realizzarsi presso gli impianti di incenerimento siti in Via Zama nr 33 ed alla conseguente termodistruzione di rifiuti;

ATTESO che le medesima istanze vengono dichiarate essere state trasmesse all'Amministrazione Provinciale ed all'Amministrazione Comunale competenti per territorio;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 del 27.7.84 che:

- prevede la possibilità di assimilare ai rifiuti urbani, ai soli fini dell'incenerimento, i rifiuti speciali ospedalieri e quelli provenienti da laboratori biologici in genere;
- stabilisce la documentazione da allegare ai cennati rifiuti in fase di conferimento dei medesimi agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e ad altri impianti con caratteristiche almeno equivalenti;
- stabilisce le modalità di trattamento, raccolta e confezionamento, trasporto dei rifiuti di che trattasi;

ATTESO che con la deliberazione del C.I. surrichiamata nonché la Legge 29 ottobre 1987 nr. 441 e la L.R. 1 luglio 1993 nr 21 tra le frazioni di rifiuti urbani considerati pericolosi vengono individuati i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati per i quali è previsto l'obbligo della





raccolta differenziata da parte dei Comuni;

VISTA la legge 10 febbraio 1989 nr. 45 ed il relativo Decreto Ministeriale applicativo del 25 maggio 1989, che individua, nell'ambito dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie, le singole categorie di rifiuti e ne indica i sistemi di smaltimento ed in particolare per i rifiuti speciali infetti o potenzialmente infetti nonché per i farmaci scaduti indica quale sistema di smaltimento la termodistruzione;

RICHIAMATA la Circolare nr. 21 del 24 maggio 1989, emanata congiuntamente dai Settori Ambiente ed Ecologia e Sanità della Regione Lombardia, con le quali sono state dettate precise indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali ed in particolare:

- i resti e avanzi di indumenti, casse ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle extumulazioni, previa disinfezione ed eliminazione dello zinco o del piombo presente che deve essere opportunamente recuperato secondo le specifiche indicazioni, sono classificati speciali ed essere confezionati in contenitori recanti la scritta "rifiuti cimiteriali trattati";
- ai fini dello smaltimento, è consentito il conferimento, per l'incenerimento, negli impianti per rifiuti urbani;


VISTO il Decreto 19 luglio 1985 del Ministero della Sanità "Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985 n. 297;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 13502 del 22.12.1992;

RITENUTO che per i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati per i quali è previsto l'obbligo della raccolta differenziata da parte dei Comuni e/o loro Consorzi, nonché per i "rifiuti cimiteriali trattati", la forma di smaltimento più idonea è da individuare nella termodistruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. nr. 12429 del 1 agosto 1991 con la quale sono state assunte determinazioni in merito all'esercizio degli impianti di termodistruzione di rifiuti;

ATTESO che gli impianti di incenerimento di via Zama presentano le caratteristiche tecniche di cui al punto 3.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale, così come sostituita dalla deliberazione del 29.11.1985 dello stesso Comitato pubblicata sulla G.U. nr. 23 del 29.1.86, in cui vengono determinate le caratteristiche strutturali nonché





la strumentazione di controllo degli impianti di incenerimento e fissati i valori operativi minimali per la camera di combustione secondaria;

PRESO ATTO che per l'incenerimento dei rifiuti di cui alle istanze precedentemente richiamate è necessario prendere particolari precauzioni per quanto riguarda il trasferimento dalla zona di conferimento e stoccaggio alla zona di combustione nonché per l'alimentazione nella camera di combustione;

PRESO ATTO che per i rifiuti speciali ospedalieri il caricamento al forno verrà effettuato con modalità specifiche ed in modo separato da quello del caricamento dei rifiuti solidi urbani e che non verrà effettuato nessuno stoccaggio ancorchè temporaneo;

CONSIDERATO che il disposto di cui al paragrafo 5 dell'allegato 2 del D.M.51/90 prevede, tra le altre limitazioni, quanto segue:

* limite all'emissione per PCDD+PCDF	0,004 mg/Nm ³
* limite all'emissione per SOx:	300 "
* limite all'emissione per CO:	100 ";

RITENUTO per maggiore completezza e per uniformità di trattamento, di adottare, ove possibile, le limitazioni alle emissioni già assunte dalla Regione Lombardia negli scorsi anni, integrate con le disposizioni del D.M. 51/90;

DATO ATTO della documentazione tecnica ed operativa di progetto agli atti e che la Ditta pertanto dovrà rispettare tutto quanto indicato nel progetto presentato, eventualmente integrato con le prescrizioni di cui al deliberato;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4, 4° comma del R.R. nr 2/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro della domanda il parere dell'Amministrazione Provinciale si intende espresso favorevolmente;

ATTESO che il Comitato Tecnico ex art. 17 della Legge Regionale 7 giugno 1980, nr. 94 nella seduta del 2.3.93 ha espresso parere favorevole alle richieste presentate dall'A.M.S.A. alle condizioni riportate nel deliberato;

VISTA la deliberazione regionale n. 24447 del 9/10/87 con la quale vengono dettate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;

RITENUTO di non dover subordinare l'esercizio dell'impianto di che trattasi alla prestazione della garanzia finanziaria





in applicazione dell'art.7, 4° comma, lett.f) della L.R. 94/80;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Azienda Municipale Servizi Ambientali, alla termodistruzione di farmaci scaduti provenienti dal Servizio di raccolta differenziata di R.S.U., di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei residui da laboratori biologici, dei rifiuti speciali ospedalieri trattati e dei rifiuti "cimiteriali trattati" negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani ubicati di Via Zama 33, subordinatamente al rispetto dei limiti all'emissione già fissati e di tutte le prescrizioni riportate nella presente deliberazione;

RITENUTO di richiamare l'attenzione dell'U.S.S.L. sul rispetto, per quanto di propria competenza, da parte dell'Azienda di quanto prescritto nel deliberato;

DATO ATTO che la presente delibera potrà essere modificata o revocata nel caso in cui non sia rispettato quanto indicato in deliberato;

RITENUTO di demandare ai sensi della L.R. 94/80 art. 11 e del D.P.R. 915/82 art. 7 - alla Provincia di Milano il controllo e la verifica dell'adempimento, da parte dell'A.M.S.A. di quanto prescritto nel presente provvedimento nonché l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 94/80;

RITENUTE far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi;

VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980 n. 94 integrata dalla Legge Regionale 10 Settembre 1984 n. 54;

VISTO il Regolamento Regionale 9 gennaio 1982 nr. 2;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, nr. 915;


VISTE le "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti" (deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale) pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 253 del 13 Settembre 1984;

VISTA la Legge n. 441 del 29.10.1987;

VISTA la Legge Regionale 10.5.90 nr. 51;

VISTA la Legge Regionale 1.7.93 nr 21;

VISTO il D.P.C.M. 1.3.1991 (G.U. Serie Generale 8.3.91 nr. 57;





VISTA la Legge 9 Novembre 1988 n. 475;

VISTA la Legge 19 marzo 1990 nr. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 27.1.92 nr. 132;

VISTO il Decreto Legislativo 27.1.92 nr. 133;

VISTO il Decreto Legislativo 13.2.93 nr. 40;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di autorizzare l'Azienda Municipali Servizi Ambientali con sede in Milano - Via Olgettina, 25 alla termodistruzione di diverse tipologie di rifiuti negli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani siti in Milano, Via Zama 33;
2. di non dover subordinare l'esercizio dell'impianto di che trattasi alla prestazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art.7, 4° comma, lett.f) della L.R. 94/80;
3. di fissare la scadenza dell'autorizzazione concessa con il presente atto alla data del 31 luglio 1998;
4. di prescrivere che in fase di esercizio vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - 4.1 i rifiuti di cui l'A.M.S.A. può effettuare la termodistruzione devono essere costituiti da:
 - a) farmaci scaduti derivanti esclusivamente dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 - b) sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - c) residui provenienti dai laboratori biologici;
 - d) rifiuti speciali ospedalieri trattati;
 - e) rifiuti "cimiteriali trattati";
 - 4.2 l'alimentazione alla bocca di carico dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al punto 4.1 lettere c), d) ed e) deve essere tenuta completamente separata da quella dei rifiuti solidi urbani ed effettuata attraverso specifiche linea e modalità operative;
 - 4.3 l'accettazione dei rifiuti speciali ospedalieri:
 - a) non dovrà essere vincolata ai bacini di utenza fissati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dalla deliberazione della G.R. nr. 14191 del 4.11.1986;






- b) deve essere subordinata alla verifica del rispetto, da parte dei conferitori delle vigenti disposizioni;
- c) la distruzione dei rifiuti accettati deve essere completata entro 24 ore dal conferimento;
- 4.4 la quantità giornaliera complessiva di rifiuti di cui al punto 4.1 che potrà essere ritirata e smaltita non potrà essere superiore al 10 % della quantità effettiva di rifiuti solidi urbani smaltiti nel medesimo periodo;
- 4.5 i limiti dei parametri alle emissioni degli impianti di incenerimento non devono superare i valori fissati nei precedenti provvedimenti integrati e/o modificati con i seguenti parametri e valori:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| * PCDD + PCDF | 0,004 mg/Nm ³ |
| * SOx | 300 " |
| * CO | 100 " |
| * CO ₂ /CO+CO ₂ | > 0,999 |
- I soprarichiamati valori sono riferiti ad un tenore di O₂ del 10% in volume, T = 273 °K, P = 101,3 kPa, Gas secco.
- Nel caso in cui venisse riscontrato un superamento dei limiti l'impianto dovrà essere fermato e lo stesso potrà riprendere il funzionamento una volta apportate le modifiche in grado di rispettare i limiti imposti;
- 4.6 entro 6 mesi dalla notifica del presente atto, e successivamente ogni anno, l'Azienda Municipale dovrà trasmettere alla Regione ed a tutti gli Enti interessati i risultati di analisi di controllo delle emissioni durante l'incenerimento dei rifiuti oggetto della presente deliberazione.
- In base ai valori riscontrati potranno essere imposte ulteriori prescrizioni;
- 4.7 la movimentazione, lo stoccaggio e l'ammasso dei rifiuti devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, dei singoli e degli addetti;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e






del paesaggio;

- 4.8 l'A.M.S.A., presso la sede dell'impianto, deve assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 3 della Legge 475/88 e dall'art. 4 della L.R. 94/80 nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del Catasto;
- 4.9 l'A.M.S.A. deve comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto di trattamento;
5. di disporre che le ispezioni, i controlli e i prelievi siano da effettuarsi come segue:
 - a) di demandare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio i seguenti adempimenti:
 - controlli ex art.11 della L.R.94/80, ex art.7 del D.P.R. 915/82 ed ex art.15 del R.R. 3/82 circa il rispetto, in fase di esercizio dell'impianto, di quanto prescritto nel presente provvedimento;
 - l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art.10 della L.R. 94/80 ed ex art. 16 del R.R. 3/82.
I controlli avranno periodicità almeno semestrale;
 - b) di demandare all'Ente Responsabile per il Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente per territorio la verifica ed il controllo dell'adempimento da parte dell'A.M.S.A. di quanto imposto con il presente atto.
L'A.M.S.A. dovrà provvedere affinché l'Ente responsabile di cui sopra possa effettuare i prelievi per i controlli analitici delle emissioni;
 - c) di richiamare l'attenzione del Comune e dell'USSL, per quanto di propria competenza, sul rispetto da parte della ditta di quanto riportato nel presente atto;
6. la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica in relazione a quanto stabilito nella pianificazione regionale in materia di smaltimento delle tipologie di rifiuti di che trattasi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari anche regionali più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
8. di richiamare l'attenzione del Comune e della USSL ter-





ritorionalmente competente sui controlli in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per le emissioni sonore nell'ambiente esterno;

9. di far presente che ogni cambiamento ed ampliamento dell'attività di termodistruzione, nonché lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli dichiarati, deve essere autorizzato;
10. di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi;
11. di disporre la notifica del presente atto all'A.M.S.A., alla Provincia territorialmente competente ed al Comune dove è ubicato l'impianto;
12. di disporre l'invio del presente atto all'USSL competente per territorio ed all'USSL in cui ha sede il P.M.I.P. competente;
13. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.2.93 nr. 40.

IL PRESIDENTE

F. Milardoli

Il Segretario

[Handwritten signature]



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. Nove pagine, di cui n. 1 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta

